

**Sentenza:** n. 116 del 5 aprile 2007

**Materia:** Sanità

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Art. 117, terzo comma della Costituzione; art. 6, comma 1, della legge 23 Dicembre 1994, n. 724.

**Ricorrente:** Tribunale di Rossano

**Oggetto:** Art. 22 della Legge della Regione Calabria 26 Giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002).

**Esito:** illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 22, della legge della regione Calabria 26 Giugno 2003 n. 8.

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 22, nonché del comma 1, della legge della regione Calabria 26 Giugno 2003 n. 8, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle sopresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono iscritte nel conto nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie".

Il giudizio di legittimità, sollevato in via incidentale dal Tribunale di Rossano, lamentava il contrasto della disposizione in esame con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in riferimento al principio contenuto nell'art. 6, comma 1, della legge 23 Dicembre 1994, n. 724.

Ritiene, il remittente che la norma censurata, non prevedendo una contabilità separata relativa alle situazioni facenti capo alle USL e soprattutto non sottraendo le ASL al peso dei debiti pregressi, violi il principio fondamentale della legislazione statale, di cui al sopra citato art. 6 della legge n. 724 del 1994, in quanto le Regioni non possono far gravare, direttamente e indirettamente, sulle neo costituite aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali, ma devono a tal fine predisporre apposite "gestioni a stralcio" per queste ultime e individuarne l'ufficio responsabile, disciplina successivamente modificata con l'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha trasformato le gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, attribuendo ai direttori generali

delle nuove aziende sanitarie le funzioni di commissari liquidatori delle disciolte USL comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende.

La Corte, come sostenuto dal Tribunale di Rossano, ribadisce che il richiamato art. 6, comma 1, della legge 1994 n. 724, costituisce norma di principio in materia di tutela della salute perciò "in grado di vincolare la legislazione e l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti e i crediti delle soppresse unità sanitarie locali" (sentenza 437/2005).

Pertanto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 22, comma 2, nonché comma 1, della legge della regione Calabria 2003/8, in quanto non prevedendo nessun meccanismo per separare le gestioni e la contabilità facenti capo alle USL per impedire che i debiti pregressi ricadano sulle ASL, viola il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute sulla distinzione fra diverse gestioni e le relative contabilità, con conseguente pregiudizio della tutela dei creditori.